

Roma, 4 maggio 2020

**A tutte le Associate
- Loro Sedi -**

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_083_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il trustee può scegliere il regime di risparmio**

La risposta a interpello 111/2020 delle Entrate: le opzioni per il regime del risparmio amministrato o gestito sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust) ed esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente. Se il trustee di un trust revocabile esercita l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona: sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust); esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 111 del 21 aprile 2020 sulla scia dello stabile orientamento che l’Agenzia ha maturato in ordine ai trust revocabili (in particolare, nelle circolari 48/E/2007 e 61/E/2010): essi sono considerati, infatti, come strutture meramente interposte rispetto al disponente. Al disponente, quindi, devono essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust revocabile; e tali redditi devono essere assoggettati a tassazione, in capo al disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette. Quindi, dato che la disciplina delle predette opzioni (per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito) sancisce che il loro esercizio deve essere effettuato per iscritto dal “contribuente”, in caso di interposizione del contribuente dietro allo schermo di un soggetto fiscalmente irrilevante, quale il trust revocabile, l’opzione che il trustee abbia esercitato si intende fatta non per il trust ma per il soggetto che ha istituito il trust. Secondo l’Amministrazione, per potersi qualificare un trust come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi deve infatti sussistere, quale «elemento essenziale», l’effettivo potere del trustee di gestire il patrimonio vincolato in trust dal disponente. Pertanto, se il potere di gestione della trust property rimanga in capo al disponente (vuoi per disposizioni che, in tal senso, siano contenute nell’atto istitutivo del trust, vuoi perché, in via di mero fatto, sia il disponente – e non il trustee – a gestire il trust fund) allora il trust è considerato come «fiscalmente inesistente». Per trust revocabile si intende un trust nel cui atto istitutivo vi sia una clausola che attribuisce al disponente il potere di cessare il trust durante la sua vigenza: con l’effetto di determinare il ritorno in capo al disponente del patrimonio vincolato in trust. Tornando al punto dell’esercizio delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito che siano state esercitate dal trustee di un trust revocabile, alla luce della considerazione del trust come struttura

interposta, il disponente o il trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l'intermediario finanziario cui è affidata la gestione patrimoniale e la società fiduciaria che abbia ricevuto un mandato di gestione affinché possano correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali; in particolare, applicando i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al disponente quale titolare delle rispettive gestioni patrimoniali.

Fonte: Angelo Busani, *Il trustee può scegliere il regime di risparmio*, in *Il Sole 24Ore*, 21 aprile 2020.

➤ **C'è interposta persona nel trust revocabile**

Se il trustee di un trust revocabile esercita l'opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (di cui agli articoli 6 e 7 Dlg. 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona: sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust); esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 111 del 21 aprile 2020 sulla scia dello stabile orientamento che l'Agenzia ha maturato in ordine ai trust revocabili (in particolare, nelle circolari 48/E/2007 e 61/E/2010): essi sono considerati, infatti, come strutture meramente interposte rispetto al disponente. Al disponente, quindi, devono essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust revocabile; e tali redditi devono essere assoggettati a tassazione, in capo al disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette. Quindi, dato che la disciplina delle predette opzioni (per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito) sancisce che il loro esercizio deve essere effettuato per iscritto dal "contribuente", in caso di interposizione del contribuente dietro allo schermo di un soggetto fiscalmente irrilevante, quale il trust revocabile, l'opzione che il trustee abbia esercitato si intende fatta non per il trust ma per il soggetto che ha istituito il trust. Secondo l'Amministrazione, per potersi qualificare un trust come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi deve infatti sussistere, quale «elemento essenziale», l'effettivo potere del trustee di gestire il patrimonio vincolato in trust dal disponente. Pertanto, se il potere di gestione della trust property rimanga in capo al disponente (vuoi per disposizioni che, in tal senso, siano contenute nell'atto istitutivo del trust, vuoi perché, in via di mero fatto, sia il disponente – e non il trustee – a gestire il trust fund) allora il trust è considerato come «fiscalmente inesistente». Per trust revocabile si intende un trust nel cui atto istitutivo vi sia una clausola che attribuisce al disponente il potere di cessare il trust durante la sua vigenza: con l'effetto di determinare il ritorno in capo al disponente del patrimonio vincolato in trust. Tornando al punto dell'esercizio delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito che siano state esercitate dal trustee di un trust revocabile, alla luce della considerazione del trust come struttura interposta, il disponente o il trustee sono tenuti a informare tempestivamente l'intermediario finanziario cui è affidata la gestione patrimoniale e la società fiduciaria che abbia ricevuto un mandato di gestione affinché possano correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali; in particolare, applicando i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al disponente quale titolare delle rispettive gestioni patrimoniali.

Fonte: Angelo Busani, *C'è interposta persona nel trust revocabile*, in *Il Sole 24Ore*, 19 febbraio 2020.

➤ **Ferie non godute da liquidare agli eredi**

Se la fruizione delle ferie maturate non risulta più possibile per essere intervenuto il decesso del lavoratore, esse debbono essere monetizzate a favore degli eredi. A questa regola si può derogare solo se, in costanza di rapporto, il datore di lavoro abbia offerto al dipendente un adeguato spazio temporale per fruire delle ferie e il lavoratore non abbia, invece, goduto di tali ferie per una scelta autonoma, non riconducibile alle esigenze aziendali. La Corte di cassazione ha reso questo principio

con ordinanza n. 7976/2020 depositata il 21 aprile, nella quale ha precisato che il diritto alla indennità economica delle ferie maturate e non godute prescinde da una responsabilità datoriale per la loro mancata fruizione da parte del lavoratore. La pronuncia della Corte di legittimità si colloca in un contesto normativo nel quale, da un lato, l'articolo 36 della Costituzione esclude che il lavoratore possa rinunciare alle ferie e, d'altro lato, l'articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 66/2003 dispone che il diritto alle ferie non possa essere monetizzato nella corrispondente indennità sostitutiva "salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro". In questo contesto normativo, conclude la Cassazione, non può essere negato il diritto degli eredi del lavoratore deceduto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal de cuius durante il rapporto di lavoro. Per escludere il diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver offerto al lavoratore di godere di tali ferie in costanza di rapporto. Solo in presenza di questa prova, laddove il dipendente, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere dei giorni di ferie, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non è dovuta. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al pagamento di una somma di oltre 37.000,00 euro maturata per indennità ferie non godute da parte di un lavoratore che, nel frattempo, era deceduto. In primo e secondo grado la domanda degli eredi era stata accolta sul rilievo, tra l'altro, che il diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie prescinde da una responsabilità datoriale per il loro mancato godimento. La Cassazione ha confermato le valutazioni rese nei due gradi di merito, evidenziando che il termine di prescrizione del diritto non decorre in costanza di rapporto, ma unicamente a seguito della sua cessazione. La pronuncia della Cassazione si rivela particolarmente interessante alla luce dei recenti provvedimenti governativi (DPCM 8 e 11 marzo 2020) nei quali, tra le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, si raccomandava ai datori di lavoro di promuovere la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori. Per adempiere a tale raccomandazione, le imprese hanno dovuto certamente utilizzare le ferie arretrate dei lavoratori, incluse quelle scadute degli anni precedenti, per le quali, dunque, si è ritenuto di superare le previsioni più restrittive della normativa vigente e le interpretazioni della giurisprudenza sull'indisponibilità datoriale delle ferie arretrate non godute.

Fonte: Giuseppe Bulgarini d'Elci, *Ferie non godute da liquidare agli eredi*, in *Il Sole 24Ore*, 22 aprile 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci